



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 18/12/2023

Numero Registro Dipartimento 225

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19518 DEL 19/12/2023

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 8, 14 comma 2 PMPF) – Progetto: «Rimessa in coltura di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ai sensi art. 14 del P.M.P.F. art. 21 R.D. n. 1126 del 16/05/1926» da effettuarsi nel Comune di Aieta [CS] alla località “M. Schiena Sant’acqua” - Autorizzazione
Richiedente: Sig. Sagario Eugenio soggetto delegato.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto,

- il Dec. Lgs.vo n. **143** del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la Legge Regionale n.° **7** del 13 maggio 1996 recante “**Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale**”;
- la D.G.R. n.° **2661** del 21 giugno 1999 recante: “**Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.° 29/93**” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.° **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “**Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione**”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n.° **34** del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n. **267/2008** recante “Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico”;
- la D.G.R. n.° **63** del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale n.° **6** del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati, è assimilata alle Strutture Dipartimentali;
- la Deliberazione n. **253** del 09/06/2021 recante “Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle Strutture Dipartimentali, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 e il conseguente R.R. 9/2021 con il quale è stato rinominato l’ex Settore “**Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei controlli PSR 2014-2020**” in U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Nuova Programmazione PSR 2014/2020**”;
- la Deliberazione n. **665** del 14/12/2022 “**Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale - Abrogazione Regolamento Regionale 20 Aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.**”;
- Il D.D.U.O.A n. **10187** del 05/09/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa di seconda fascia denominata “Gestione Vincolo Idrogeologico, Area Territoriale Calabria Settentrionale” alla Dott.ssa Rosa BLOTTA;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **198** del 28/04/2023 con la quale l’Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato individuato per l’incarico di reggenza, per garantirne la funzionalità, dell’ U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**”;
- il D.P.G.R. n. **37** del 04/05/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente dell’ UOA “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la D.G.R. n. 297/2023, con la quale, la Dirigente Dott.ssa Consolata LODDO è stata assegnata all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo”;
- Il DDG N°.9386 del 03/07/2023 “Conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR” alla Dott.ssa Consolata LODDO”;
- La nota Prot. REGCAL N. **466489** del 23/10/2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento, per la Provincia di Cosenza, la Dott.ssa Rosa BLOTTA;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.° **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n.° **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** “**Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale**”;
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n.° **218**, modificate parzialmente con D.G.R. n. **238** del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° **34** “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”;
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3;
- la Legge Regionale n. **50** del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “**Legge di Stabilità Regionale 2023**”;
- la Legge Regionale n. **51** del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025**”;
- la D.G.R. n. **713** del 28 dicembre 2022, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (artt. 11, 39, c. 10, D.Lgs n. 118-2011);
- la D.G.R. n. **714** del 28 dicembre 2022 “**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**” per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011, n. 118);
- la Legge Regionale n. **24** del 26 maggio 2023 art. **7** “**Modifiche alla Legge Regionale n. 45/2012**”;

Premesso,

- Che, con espresso riferimento al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Protocollo nr. 68442 del 14.02.2023 e successive integrazioni, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dal Sig. Sagario Eugenio, soggetto delegato alla presentazione della presente istanza, per come generalizzato in atti, diretta ad ottenere il Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, non boscati, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previsto nel «**Rimessa in coltura di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ai sensi art. 14 del P.M.P.F. art. 21 R.D. n. 1126 del 16/05/1926**», riportati in Comune di Aieta [CS];

Considerato che

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in agro del Comune di **Aieta** (CS) siti in località "**M. Schiena Sant'acqua**" Foglio 17 Particelle 42, 43, 45, 46, 47, parte 48, 587, 588, 589 e 672 estesa catastalmente Ha 01.41.50;
- dalla «**Relazione Tecnica-Agronomica Descrittiva**», redatta dal il Dott. For. Giuseppe Raimondi nella quale testualmente dichiara *"La vegetazione forestale circostante, è rappresentata da arbusti ed alberi di modeste dimensioni, quali Roverella Quercus pebescens che sulle particelle interessate da rimessa in coltura è presente con piante sparse singolarmente o a piccoli gruppi aventi superficie inferiore a 2000 mq, e non costituiscono bosco come da D.L.G. n 92 del 20/04/2018 art. 5 punti 1 lettera b (testo unico in materia forestale e filiere forestali) nonché art. 5 punti 1 lettere a-b-c delle P.M.P.F della Regione Calabria"*;
- Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferma alla trasformazione dei terreni saldi ex-coltivi su cui si è insediata vegetazione arborea ed arbustiva, non costituente bosco, siti nel Comune di Aieta [CS] in località "M. Schiena Sant'acqua", Foglio 17 Particelle 42, 43, 45, 46, 47, parte 48, 587, 588, 589 e 672 estesa catastalmente Ha 01.41.50, la quale sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come descritti nella «**Relazione Tecnica-Agronomica Descrittiva**», che costituisce parte integrante e sostanziale degli elaborati progettuali, atteso che nella «Relazione Agronomica» il Dott. For. Giuseppe Raimondi testualmente dichiara che *"Attualmente l'appezzamento si presenta di forma irregolare e con all'interno presenza di piante infestanti. Pertanto viene proposto di ripulire il terreno dalle specie infestanti da effettuarsi seguendo le seguenti operazioni colturali: Decespugliamento, spietramento, spianamento e dissodamento"*;
- ✓ Che tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, *che per come si evince dal Certificato di Pubblicazione Atto Num. 2576/2023 del 03/10/2023; Numero protocollo: 2704 del 21.10.2023 tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati per 15 giorni consecutivi, Avviso di inizio registrazione n. reg. 0653 del 03/10/2023 ovvero dal 03.10.2023 al 18.10.2023, all'Albo Pretorio del Comune di **Aieta** [CS], altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., in data 02.11.2023 con nota Prot. N. 2704 del 21.10.2023 la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, senza osservazioni e/o opposizioni, rubricata al Protocollo n. 486229 in data 03.11.2023 a mezzo raccomandata del 02/11/2023;*

Visto,

la ricevuta del versamento, con il servizio PagoPa, effettuato in data 13/10/2022 dal Sig. Sagario Eugenio € 29,24, accertato con Decreto N. 15149 del 24/10/2023;

Dato atto,

che il tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato la forma del pagamento per le prestazioni professionali effettuate.

Rilevato che,

- Che, per come disposto dagli artt. 8 e 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni nudi e saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Settore, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che agli effetti del comma 1 e comma 2 dell'art. 8 "**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**" delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane mediante lavorazione del terreno,

ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza;

Preso Atto,

- Che con nota Prot. REGCAL N. **466489** del 23/10/2023 la Dott.ssa Rosa BLOTTA è stata nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza;
- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. **196397** del 02 maggio 2023;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

di autorizzare, con prescrizioni di cui all'allegato 1, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14, comma 2, art. 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste nel **«Rimessa in coltura di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ai sensi art. 14 del P.M.P.F. art. 21 R.D. n. 1126 del 16/05/1926»**;

- A. **Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni saldi**, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento, non costituente bosco per come dichiarato dal Dott. For. Giuseppe Raimondi *“e non costituiscono bosco come da D.L.G. n 92 del 20/04/2018 art. 5 punti 1 lettera b (testo unico in materia forestale e filiere forestali) nonché art. 5 punti 1 lettere a-b-c delle P.M.P.F della Regione Calabria;*
- C. **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;
 - il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici della località "M. Schiena Sant'acqua", Foglio 17 Particelle 42, 43, 45, 46, 47, parte 48, 587, 588, 589 e 672 estesa catastalmente Ha 01.41.50, del Comune di Aieta [CS], la quale sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto del progetto di **«Rimessa in coltura di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ai sensi art. 14 del P.M.P.F. art. 21 R.D. n. 1126 del 16/05/1926»** presentato a supporto della richiesta di rimessa in coltura;

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisti e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1, nonché a quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale N. **11** del 06/04/2011 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Dec. Lgs.vo N. **33** del 14/03/2013 e nel rispetto delle disposizioni del Dec. Lgs.vo N. **196** del 30/06/2003 e del regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dipartimento proponente, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di **Aieta** (CS) per *15 giorni consecutivi*;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig. Sagario Eugenio, soggetto delegato – **Via Laccata, 9 – 87020 Praia a Mare (CS)**;
- Comune di Aieta - Albo Pretorio - protocollo.aieta@asmepec.it;
- Comune di Aieta - Ufficio Tecnico - tecnico.comune.aieta@asmepec.it;
- Dott. For. Giuseppe Raimondi [Progettista e Direttore dei Lavori] - g.raimondi@epap.conafpec.it;
- Nucleo Carabinieri Forestale di Orsomarso - fcs42761@pec.carabinieri.it;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza – fcs42746@pec.carabinieri.it;

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento

- Dott.ssa Rosa **BLOTTA** -

Il Dirigente

- Dott.ssa Consolata **LODDO** -



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 225 del 18/12/2023

OGGETTO Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 8, 14 comma 2 PMPF) – Progetto: «Rimessa in coltura di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ai sensi art. 14 del P.M.P.F. art. 21 R.D. n. 1126 del 16/05/1926» da effettuarsi nel Comune di Aieta [CS] alla località “M. Schiena Sant’acqua” - Autorizzazione
Richiedente: Sig. Sagario Eugenio soggetto delegato.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/12/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

PRESCRIZIONI

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di picchetti lignei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella **Cartografia Progettuale**, allegate agli Elaborati Progettuali, e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.° **34** del 03/04/2018 "**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**", e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. **45**, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. **56** e **57** delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, "*Dissodamento dei terreni nudi e saldi*", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.